

In base al D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, le **istanze amministrative** al SUAP Associato devono essere presentate **esclusivamente in modalità telematica/dematerializzata**, e quindi **non possono più essere presentate in forma cartacea** (neanche in caso di invio per posta o per fax).

Le istanze presentate in forma cartacea saranno, pertanto, considerate irricevibili e inefficaci. In quanto tali, non verranno trattate dagli uffici del SUAP né produrranno alcun effetto giuridico.

L'utente ha la possibilità di inoltrare le istanze amministrative al SUAP Associato della Città del fare mediante due modalità distinte:

1. avvalendosi di un intermediario di fiducia (associazione di categoria; commercialista; agenzia di imprese) a cui si conferisce apposita procura;
2. autonomamente.

Per poter comunicare in modalità telematica con lo Sportello Unico servono:

- una postazione Personal Computer;
- un collegamento ad Internet. A tal proposito, per l'inoltro delle istanze si consiglia l'utilizzo del browser INTERNET EXPLORER e l'installazione del solo pacchetto OFFICE;
- una **casella di posta elettronica certificata PEC** (acquistabile sul mercato presso vari gestori, chiamati anche "provider");
- un **kit di firma digitale**, composto da Carta di firma digitale (CRS, CNS, o Carta rilasciata da Certification Authority), lettore di smart card, codice PIN e software di firma (anche in questo caso sarà possibile acquistare sul mercato tali dispositivi).

La presentazione delle istanze firmate digitalmente al SUAP Comune di Torino di Sangro deve avvenire alla **PEC protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it**

Le istanze devono essere corredate dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 19 della legge n. 241/1190; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

Alla documentazione presentata deve essere, inoltre, allegato il versamento dei diritti di istruttoria per le prestazioni del SUAP oltre ai diritti degli altri soggetti che nel procedimento dovranno essere chiamati ad esprimere il proprio parere, **pena la irricevibilità della istanza.**